



Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Titolo II

Disposizioni in materia di lavoro

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 (DL SOSTEGNI)

Art. 8

Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

→ 1. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i **lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto (23/03/2021)**, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di **tredecim settimane** nel periodo compreso **tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021**. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

→ 2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i **lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto**, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di **ventotto settimane** nel periodo **tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021**. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

→ 3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.



Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

→ 8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.457, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso **tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021**. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 17

Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

→ 1. È possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi. Tali disposizioni hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

Art. 8 comma 9 e 10

Preclusione di avvio di procedure di licenziamento (Divieto di licenziamento)

Il divieto di licenziamento per motivi economici, in scadenza al 31.3.2021, è stato prorogato dall'art. 8 co. 9 - 10 del DL 41/2021, il quale ha previsto due differenti scadenze:

- fino al 30.6.2021, per tutti i datori di lavoro;
- dall'1.7.2021 al 31.10.2021, per i datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché della cassa integrazione operai agricoli (CISOA) (ai commi 2 e 8 dell'art.8).

L'oggetto del divieto di licenziamento rimane invariato. Pertanto:

- resta precluso l'avvio di procedure di licenziamento collettivo (e restano sospese quelle pendenti avviate dopo il 23.2.2020);
- sono vietati i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (le procedure già avviate ai sensi dell'art. 7 della L. 604/66 restano sospese).



Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Eccezioni

Rimangono invariate le eccezioni al divieto di licenziamento.

Pertanto, si potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, oltre che nell'ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato in un appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, anche nei casi di:

- cessazione definitiva dell'attività dell'impresa o cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società, sempreché non sia configurabile un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c.;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che preveda un incentivo all'esodo per quei lavoratori disponibili ad accettare la risoluzione del rapporto;
- fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

Art. 10

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

→ 1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è erogata una tantum **un'ulteriore indennità pari a 2.400 euro**.

→ 2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpl alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpl alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

→ 3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:

a) **lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) **lavoratori intermittenti** di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) **lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali** obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

→ 4. Clausole di esclusione: i lavoratori sopra citati non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità

b) titolari di pensione.

→ 5. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.



Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

→ 6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

→ 7. **Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili, non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate direttamente dall'Inps.**

→ 10. È erogata dalla società **Sport** e Salute S.p.a., un'indennità complessiva determinata ai sensi del comma 11, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.

I redditi da lavoro escludono il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità

→ 11. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 10 è determinata come segue:

a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;

b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;

c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.



Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Art. 12

Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza (Rem)

→ 1. Nell'anno 2021, il reddito di emergenza di seguito «Rem» di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, relative alle mensilità di **marzo, aprile e maggio 2021**, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE

b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge;

c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, lettere a), b) e c), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 è riferito all'anno 2020.

→ 2. Le tre mensilità possono inoltre essere riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati dalla legge e nell'importo spettante ai nuclei composti da un unico componente, anche a coloro che tra l'1.7.2020 e il 28.2.2021 abbiano terminato la fruizione delle prestazioni di NASpl e DIS-COLL, a condizione che siano in possesso di un ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità, non superiore a 30.000,00 euro.

In tale ipotesi, restano ferme le incompatibilità:

- con la fruizione delle indennità di cui all'art. 10 del DL 41/2021;
- con la titolarità di un contratto di lavoro subordinato (ad eccezione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità), di collaborazione coordinata e continuativa, di una pensione diretta o indiretta (tranne l'assegno ordinario di invalidità);
- con la fruizione, per lo stesso periodo, del reddito di cittadinanza.

L'erogazione del beneficio avviene in due quote, ciascuna determinata in un ammontare minimo pari a 400,00 euro, da moltiplicare per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista per la determinazione del reddito di cittadinanza.